Proposta delle associazioni ASLI, SIG e SLI (SSD L-FIL-LET12 e L-LIN/01) per la revisione del Regolamento per la formazione degli insegnanti

Nel 2010 è stato emanato il «Regolamento per la formazione degli insegnanti» (D.M. n. 249/2010) del quale a distanza di ben 4 anni sono state applicate solo le norme transitorie. Il Regolamento propone un percorso complessivamente ben strutturato, ma presenta difetti e vuoti preoccupanti per ciò che concerne la formazione linguistica dei docenti e la loro preparazione per l'insegnamento dell'italiano.

Si tratta di difetti tanto più gravi quanto più precaria diviene oggi la competenza nella lingua nazionale, una situazione è stata più volte denunciata dalle associazioni dei linguisti e da istituzioni come le Accademie della Crusca e dei Lincei, che hanno sottolineato i deficit allarmanti degli studenti nella comprensione dei testi, nella loro produzione e nella padronanza di un lessico adeguato a rappresentare ogni realtà e situazione. Se è vero, infatti, che oggi più che mai le giovani generazioni comunicano e scrivono ricorrendo di continuo all'italiano, è anche vero che all'espressione linguistica quotidiana solo poche volte si affianca il dominio di una lingua utile agli usi professionali, all'argomentazione, alle situazioni formali e a tutto ciò che il buon inserimento nella società e nel lavoro richiede. Una conoscenza diffusa e piena della lingua madre, che comprenda un repertorio lessicale ampio, una consapevolezza piena nel mutare i registri, un'agilità sicura nell'uso della sintassi, non solo è l'unica base possibile per l'apprendimento di altre lingue, ma è soprattutto il pilastro indispensabile per la costruzione di una società democratica e progredita che voglia confrontarsi con il futuro.

Pari attenzione meritano, d'altro canto, le realtà plurilingui che si vanno creando con lo stabilizzarsi di ampie comunità di immigrati nel nostro paese. La compresenza di lingue diverse non deve diventare motivo di divisione o causa di conflitto; al contrario, la loro convivenza può essere utilizzata, soprattutto a scuola, per instaurare rapporti costruttivi tra le culture e ampliare gli orizzonti cognitivi dei singoli. È ben noto a ogni linguista che conoscere e usare più lingue è un fattore di ricchezza intellettuale, oltre che uno strumento di crescita culturale e sociale.

Nonostante ciò, lo spazio destinato alla formazione dei docenti per un adeguato insegnamento della lingua italiana e per acquisire gli strumenti necessari ad affrontare nelle classi le sfide delle pluralità idiomatiche è limitato se non del tutto trascurato. La necessità evidente di completare da un lato il riesame delle classi di concorso e di rivedere dall'altro il Regolamento per la formazione degli insegnanti ha indotto le associazioni disciplinari della Linguistica e della Lingua italiana a formulare alcune proposte.

Classi di concorso

È stata più volte annunciata la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, che, a differenza di quelle per le secondarie di primo grado, non sono mai state riformate. Il timore prevalente tra insegnanti e docenti universitari è che la revisione possa essere guidata da mere esigenze economiche piuttosto che da riflessioni scientifiche e didattiche. Un segnale preoccupante in tal senso, infatti, è venuto, qualche anno fa, da un provvedimento inserito in un decreto che fissava «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (DL 112 del 25 giugno, trasformato successivamente nella L. 133 del 6 agosto 2008). Qui si invitava a «una maggiore razionalizzazione, dell'utilizzo delle risorse umane» per dare «maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico» (art. 64, c. 3), ricorrendo, tra l'altro all'accorpamento «delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti» (art. 64, c. 4). All'attuazione definitiva della legge, cioè, i docenti delle scuole superiori sarebbero stati tenuti a insegnare un numero più ampio di discipline rispetto a quelle fin qui previste dalle abilitazioni. Nel caso degli insegnanti di Lettere, quindi, le nuove classi di concorso non accorperebbero più «italiano e storia» o «italiano e latino», ma comprenderebbero un numero maggiore di insegnamenti.

La legge, per fortuna, non è mai stata attuata, ma si sente spesso ribadire la necessità di utilizzare lo stesso docente per un numero di discipline più alto rispetto a quello previsto dalla sua abilitazione. Una tale disposizione avrebbe conseguenze scientifiche e didattiche dannosissime.

Se pensiamo, infatti, che l'accesso alle lauree magistrali per l'insegnamento sarà garantito dalla laurea triennale, non possiamo ignorare che la preparazione dei laureati in Lettere di primo livello non copre più tutti i contenuti dell'intero arco disciplinare. È un dato di fatto su cui è superfluo discutere in questa sede, ma che non può essere ignorato.

In nessun paese europeo gli insegnanti delle scuole secondarie si abilitano o si specializzano per insegnare così tante discipline contemporaneamente. Raggiungere una conoscenza completa dei contenuti e delle metodologie di insegnamento che riguardano la lingua italiana e la letteratura italiana significa ormai doversi concentrare solo su questi settori e lo stesso si dica per gli altri ambiti. **Le attuali classi di concorso devono essere semplificate e non estese aggiungendo altri insegnamenti**.

Le classi di laurea

Alla luce di quanto detto sulla necessità di concentrare gli studi solo su alcuni, circoscritti settori, approfondendo e ampliando le conoscenze delle discipline da insegnare, appare urgente che si selezionino in modo rigoroso le classi delle lauree di primo livello che possono dare accesso alle lauree magistrali per l'insegnamento. Nella versione finale del Regolamento del 2010 non si specifica quali siano le classi delle lauree triennali che consentano di intraprendere il percorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Ciò permette, per esempio, anche a laureati in Beni culturali o in Storia di tentare le prove per l'accesso all'insegnamento dell'italiano semplicemente dopo aver aggiunto nel loro curriculum pochi crediti formativi di questa o quella disciplina, senza aver mai compiuto un percorso organico, costruito intorno a conoscenze specifiche.

È una situazione cui si assiste ormai da diversi anni e che si è ancor più intensificata con l'accesso ai TFA e con i PAS, dove spesso gli ammessi mostrano lacune inammissibili proprio nella conoscenza della lingua italiana e della minime nozioni linguistiche.

È urgente che il Regolamento per la formazione degli insegnanti venga rivisto, consentendo l'accesso alla formazione degli insegnanti di lingua italiana solo ai laureati di primo livello che abbiano acquisito il titolo nella Classe delle lauree in Lettere.

La revisione delle Tabelle (DM 249/2010)

Per quanto concerne i requisiti necessari per accedere alla laurea magistrale per la formazione degli insegnanti delle **scuole secondarie di primo grado (scuole medie)** e al successivo TFA, si formulano le seguenti proposte di revisione delle Tabelle.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – **CLASSE DI CONCORSO A043** (*Italiano, storia e geografia*)
(Art. 7 dell'attuale Regolamento e Tabella 2)

Requisiti per l'accesso alla laurea magistrale a numero programmato
(Tabella 2 dell'attuale Regolamento)

Testo del Regolamento (DM 249/2010)	**Proposte di modifica**
[…] L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati […] - almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;	[…] L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 114 CFU nei SSD di seguito elencati […] - 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana e 12 CFU in L-LIN/01 Glottologia e linguistica;

Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo dopo la laurea magistrale
(Tabella 2 dell'attuale Regolamento)

Testo del Regolamento (DM 249/2010)	**Proposte di modifica**
Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'art. 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: **Area disciplinare** […] 75 CFU: tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR. Tra i restanti 51/57 CFU: 1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio).	Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'art. 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: **Area disciplinare** […] 75 CFU: tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR. Tra i restanti 51/57 CFU: 1) almeno 24 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-LIN/01 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio).

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – **CLASSE DI CONCORSO A045** (*Lingua inglese e seconda lingua straniera*)
(Art. 7 dell'attuale Regolamento e Tabella 3)

Requisiti per l'accesso alla laurea magistrale a numero programmato
(Tabella 3 dell'attuale Regolamento)

Testo del Regolamento (DM 249/2010)	**Proposte di modifica**
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'art. 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD: […] e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.	1) Requisito di accesso alla prova di cui all'art. 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 78 CFU nei seguenti SSD: […] e) 6 CFU in ciascuno dei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.

Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo dopo la laurea magistrale
(Tabella 3 dell'attuale Regolamento)

Testo del Regolamento (DM 249/2010)	**Proposte di modifica**
Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'art. 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: […] **Discipline di contesto** L-FIL-LET/14, L-LIN/01, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, -FIL-LET/12, L-IL-LET/09, L-FIL-LET/15 **CFU 6-18**	Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'art. 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: […] **Discipline di contesto** L-FIL-LET/14, L-LIN/01, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-IL-LET/09, L-FIL-LET/15 **CFU 18**

Per la formazione degli insegnanti delle **scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori)** il Regolamento (art. 8) rinvia a successivi decreti del Ministro e non fornisce ancora i requisiti per l'accesso. Si è infatti in attesa della riformulazione delle classi di concorso, da cui dipenderà la stesura delle tabelle. In attesa dunque di conoscere le disposizioni ministeriali, ci si limita a raccomandare l'attenzione necessaria alla preparazione dei futuri docenti nei settori della linguistica e della lingua italiana e a formulare l'auspicio che saranno ascoltati, anche attraverso il CUN, i pareri delle associazioni firmatarie di questo documento.